

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1063-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **PICCOLI**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

nella seduta del 4 marzo 1964

Norme per il personale delle Regioni

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione degli impegni programmatici il Governo ha presentato alla Camera, nella seduta del 4 marzo 1964, il decreto legislativo n. 1063 concernente: norme per il comando del personale dello Stato e degli Enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali.

Esso riproduce sostanzialmente il decreto legislativo n. 4280, presentato alla Camera nella scorsa legislatura (seduta del 21 novembre 1962) nel testo approvato dalla I Commissione permanente.

Detto progetto governativo conteneva anche norme per la istituzione dei ruoli organici del personale della Regione, ma la I Commissione permanente, alla quale il provvedimento era stato assegnato perché riferisse all'Assemblea, le ritenne inadeguate alle finalità, che si intendevano perseguire e propose di limitarne la portata alle sole disposizioni transitorie e di rinviare ad altro provvedimento la soluzione dei problemi sorti in ordine alla disciplina generale della materia (Atto Camera n. 4280-A-III Legislatura).

L'Assemblea non esaminò questo progetto, che decadde a seguito dello scioglimento delle Camere.

Esaminando il disegno di legge n. 1063, assegnatole in sede referente, assieme al disegno di legge n. 1062, recante modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, che detta norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, la Commissione Affari costituzionali ha ritenuto, a maggioranza, che le disposizioni contenute nel Titolo V-bis di quest'ultimo progetto, riguardanti il personale della Regione, debbano trovare più idoneo collocamento, per connessione di materia e per una più corretta tecnica legislativa, nell'ambito del disegno di legge in esame. Ne propone, quindi, lo stralcio dal progetto originario e l'incorporamento nel provvedimento di cui si tratta.

Le norme in parola si riferiscono: al passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e dei dipendenti dello Stato (articolo 36); alla determinazione degli organici regionali (articolo 37); allo stato giuridico ed economico del personale regionale (articolo 38); all'inquadramento del personale statale e degli Enti locali nei ruoli regionali (articolo 39); al mantenimento nella posizione di comando del personale non inquadrato (articolo 40).

Rientra nella sfera dei provvedimenti riguardanti il personale della Regione, ed è necessario farne menzione per la migliore comprensione del progetto in esame, la proposta, contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1062, di soppressione dall'elenco delle norme che debbono essere contenute nello Statuto regionale quelle concernenti lo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione, nella considerazione che tale materia non può che appartenere alla potestà legislativa ordinaria, concorrente della Regione. Sarebbe, quindi, del tutto incostituzionale prevederne — così come per lo Statuto — la preventiva approvazione del Parlamento nazionale.

Il progetto che viene sottoposto alla vostra approvazione disciplina il trasferimento

del personale statale alle Regioni contemporaneamente al passaggio delle funzioni statali (articolo 1); ribadisce il criterio, espressamente posto dalla Costituzione in base al quale la Regione esercita le proprie funzioni amministrative ricorrendo, normalmente, agli Enti locali, i quali hanno già uffici costituiti e capaci, e fissa limiti alle dotazioni organiche del personale regionale per evitare nuove ed inutili burocratizzazioni (articolo 2); rende più esplicite le restrizioni preventive, più definita la cornice, entro cui la Regione può esercitare la propria potestà legislativa in materia di personale, così da assicurare quella uniformità di regolamentazione giuridica sul piano nazionale che è postulata dalla Costituzione (articolo 3); detta norme per l'inquadramento del personale statale e degli Enti locali nei ruoli del personale regionale, garantendo idonea tutela dei diritti degli interessati (articolo 4).

Il provvedimento disciplina infine il trattamento, nella posizione di comando per un periodo non superiore ai due anni, del personale non inquadrato (articolo 5) e detta norme transitorie per la temporanea assegnazione alla Regione del personale dello Stato e degli Enti locali necessario per la prima costituzione degli uffici regionali (articoli 6, 7, 8 e 9).

In conseguenza della nuova disciplina proposta in materia di personale regionale si chiede, infine, la abrogazione degli articoli 65 e 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e la modifica del Titolo del provvedimento nel seguente: Norme per il personale delle Regioni.

La maggioranza della Commissione ritiene di essere pervenuta alla elaborazione di un provvedimento organico, che risolve in maniera soddisfacente i problemi concernenti il personale regionale e che è sicuramente aderente alla lettera e allo spirito della Costituzione, e ne sollecita, pertanto, la vostra approvazione.

PICCOLI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

Norme per il comando del personale dello Stato e degli Enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali.

(Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del disegno di legge n.1 062, sono stati stralciati ed il loro esame è stato rinviato in sede di discussione del disegno di legge n. 1063)

(disegno legge 1962)

ART. 36.

(Passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e dei dipendenti dello Stato).

L'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente, da collocarsi nel Titolo V-bis: Norme sul personale regionale:

« In ciascuna legge concernente il passaggio delle funzioni statali alle Regioni dovrà essere regolato il contemporaneo trasferimento alle Regioni del personale statale anche delle Amministrazioni centrali. Lo stesso provvedimento legislativo ridurrà in misura corrispondente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate ».

ART. 37.

(Determinazione dei ruoli organici regionali).

L'articolo 66 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, è sostituito dal seguente da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Entro un anno dal passaggio di ciascuna delle funzioni amministrative, la Regione provvede a delegare le funzioni medesime alle province, ai comuni ed agli altri Enti locali o ad avvalersi dei loro uffici, ai sensi del precedente articolo 39.

La Regione determina i propri ruoli organici successivamente al passaggio delle funzioni ed alle delegazioni o utilizzazioni degli uffici di cui al comma precedente. Il numero complessivo dei posti di organico di ciascuna Regione non può superare la cifra corrispondente allo 0,2 per mille della popolazione della Regione stessa, e, in ogni caso, le 900 unità. Qualora, in base a tale percentuale, il numero complessivo dei posti risulti inferiore alle 160 unità, la Regione può ele-

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

Norme per il personale delle Regioni.

ART. 1.

In ciascuna legge concernente il passaggio delle funzioni statali alle Regioni dovrà essere regolato il contemporaneo trasferimento alle Regioni del personale statale anche delle Amministrazioni centrali. Lo stesso provvedimento legislativo ridurrà in misura corrispondente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate.

ART. 2.

Entro un anno dal passaggio di ciascuna delle funzioni amministrative, la Regione delega, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni medesime alle province, ai comuni ed agli altri Enti locali o si avvale dei loro uffici, ai sensi dell'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La Regione determina, con legge, i propri ruoli organici. Con il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni, i ruoli del personale regionale saranno modificati con legge regionale.

Il numero complessivo dei posti in organico di ciascuna Regione, oltre a quelli acquisiti per il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni amministrative, previsto dall'articolo precedente, non potrà, comunque, superare le 75 unità per le Regioni fino ad un milione di abitanti, le 150 unità per quelle fino a 3 milioni di abitanti, le

vare, se necessario, il numero dei posti fino a detta cifra.

La dotazione organica dei ruoli direttivi del personale di ciascuna Regione non può prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica di direttore generale o equiparato.

ART. 38.

(Stato giuridico ed economico del personale regionale).

L'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Le leggi regionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale non possono prevedere norme più favorevoli di quelle relative al personale dello Stato.

È vietata l'assunzione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, di personale non di ruolo.

L'assunzione del personale di ruolo viene effettuato esclusivamente per concorso pubblico, salvo per i casi in cui è ammessa l'assunzione per chiamata diretta per il personale di ruolo dello Stato ».

ART. 39.

(Inquadramento del personale statale e degli Enti locali nei ruoli regionali).

Dopo l'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 67-bis, da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dei ruoli organici, la Regione provvede all'inquadra-

250 unità per quelle fino a 5 milioni di abitanti e le 350 unità per le Regioni con popolazione superiore ai 5 milioni di abitanti.

La dotazione organica dei ruoli direttivi del personale di ciascuna Regione non può prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica di direttore generale o equiparato, né un numero di posti della qualifica di ispettore generale o equiparato superiore al numero degli Assessorati regionali, oltre al posto della stessa qualifica, attribuibile al capo dei servizi del Consiglio regionale.

ART. 3.

Le leggi regionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale debbono uniformarsi ai principi generali del pubblico impiego e non possono, comunque, prevedere norme più favorevoli di quelle relative al personale dello Stato.

È vietata l'assunzione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, di personale non di ruolo.

L'assunzione del personale di ruolo viene effettuata esclusivamente per concorso pubblico.

Alla nomina, al collocamento a riposo, all'esonero ed in generale allo stato giuridico dell'impiegato regionale avente la qualifica di direttore generale o equiparata, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti dello Stato, che hanno la stessa qualifica.

L'impiegato di cui al comma precedente può, con deliberazione della Giunta regionale, essere collocato a riposo per motivi di servizio. Si applicano in tale caso le disposizioni di cui all'articolo 238 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre ivi richiamate.

ART. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dei ruoli organici, la Regione provvede all'inquadramento del personale statale e degli Enti locali in servizio presso di essa, sulla base della qualifica posseduta, conservando a tutti gli effetti l'an-

mento del personale statale e degli Enti locali in servizio presso di essa, sulla base della qualifica posseduta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

L'inquadramento del personale comandato è disposto con il consenso dell'interessato. Il consenso non è richiesto per l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato alle Regioni in correlazione al passaggio di funzioni amministrative, ai sensi del precedente articolo 65.

Qualora, per mancanza di posti in organico, l'inquadramento venga effettuato in una qualifica inferiore all'impiegato compete un assegno *ad personam* di importo pari alla differenza fra il trattamento economico attribuito dalle Regioni e quello goduto presso l'Amministrazione di provenienza. Tale assegno è riassorbibile con i successivi aumenti del trattamento economico, a qualsiasi titolo attribuiti ».

ART. 40.

(Personale comandato nei ruoli regionali).

Dopo l'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 67-ter, da collocarsi nel Titolo V-bis:

« Il personale statale e degli Enti locali, non inquadrato nei ruoli regionali può essere mantenuto nella posizione di comando per una durata non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che istituisce i ruoli organici ».

(disegno di legge 1963)

ART. 1.

Per la prima costituzione degli uffici regionali la Regione si avvale, tranne che in casi di necessità, di personale comandato dello Stato e degli Enti locali.

Il contingente del personale dei ruoli dello Stato e degli Enti locali da comandare presso ciascuna Regione su proposta del Consiglio regionale, viene determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Commissario del Governo nella Regione.

Il contingente generale per ciascuna Regione non può superare le 150 unità.

zianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

L'inquadramento del personale comandato è disposto con il consenso dell'interessato. Il consenso non è richiesto per l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato alle Regioni in correlazione al passaggio di funzioni amministrative.

In tale caso vanno, peraltro, applicati i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 5.

Il personale statale e degli Enti locali, non inquadrato nei ruoli regionali, può essere mantenuto nella posizione di comando per una durata non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che istituisce i ruoli organici.

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Per la prima costituzione degli uffici regionali la Regione si avvale di personale comandato dello Stato e degli Enti locali.

Il contingente del personale dei ruoli dello Stato e degli Enti locali da comandare presso ciascuna Regione su proposta della Giunta regionale, viene determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro, sentito il commissario del Governo nella Regione.

Il contingente generale per ciascuna Regione non può superare i limiti appresso indicati: regioni fino ad un milione di abitanti:

Nei limiti del contingente assegnato sono fissati, di massima, i seguenti contingenti percentuali per il personale delle varie carriere:

- carriere direttive amministrative e tecniche, 25 per cento;
- carriere di concetto amministrative e tecniche, 20 per cento;
- carriere esecutive amministrative e tecniche, 40 per cento;
- carriere del personale ausiliario, 15 per cento.

ART. 2.

Il Commissario di Governo nella Regione, d'intesa con i prefetti delle province comprese nella circoscrizione regionale, determina le aliquote del contingente generale da coprire con personale degli Enti locali. Tali aliquote non possono comunque essere superiori alle seguenti percentuali calcolate su quelle indicate nel precedente articolo:

- carriere direttive amministrative e tecniche, 15 per cento;
- carriere di concetto amministrative e tecniche, 30 per cento;
- carriere esecutive amministrative e tecniche, 50 per cento;
- carriere del personale ausiliario, 50 per cento.

La ripartizione fra le varie provincie del personale degli Enti locali da comandare presso la Regione è determinata dal Commissario del Governo, d'intesa con i prefetti delle provincie comprese nella Regione.

La ripartizione nell'ambito di ciascuna provincia è disposta dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate, ed ha carattere vincolante per gli Enti locali, i quali sono tenuti a disporre il comando, sentiti gli interessati, entro quindici giorni dalla notifica del decreto prefettizio col quale è stata disposta la ripartizione.

La decorrenza dei comandi è stabilita d'intesa tra la Giunta regionale ed il Commissario del Governo nella Regione ed ha carattere vincolante per gli Enti locali.

50 unità; regioni fino a tre milioni di abitanti: 100 unità; regioni fino a 5 milioni di abitanti 170 unità; regioni sopra i 5 milioni milioni di abitanti, 230 unità.

Nei limiti del contingente assegnato sono fissati, di massima, i seguenti contingenti percentuali per il personale delle varie carriere:

- carriere direttive, amministrative e tecniche, 30 per cento, di cui metà dei ruoli amministrativi e metà dei ruoli tecnici;
- carriere di concetto amministrative e tecniche, 35 per cento, di cui 3 quinti dei ruoli tecnici e due quinti dei ruoli amministrativi;
- carriere esecutive amministrative e tecniche, 25 per cento, di cui metà dei ruoli amministrativi e metà dei ruoli tecnici;
- carriera del personale ausiliario, 10 per cento.

ART. 7.

Il Commissario di Governo, nella Regione, d'intesa con la Giunta regionale e con i prefetti delle provincie comprese nella circoscrizione regionale, determina le aliquote del contingente generale da coprire con personale degli Enti locali. Tali aliquote non possono comunque essere superiore al 50 per cento dei contingenti previsti, per ciascun gruppo di carriere, dal precedente articolo.

La ripartizione fra le varie provincie del personale degli Enti locali da comandare presso la Regione è determinata dal Commissario del Governo, d'intesa con i prefetti delle provincie comprese nella Regione.

La ripartizione nell'ambito di ciascuna provincia è disposta dal prefetto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le quali sono tenute a disporre il comando, sentiti gli interessati, entro quindici giorni dalla notifica del decreto prefettizio col quale è stata disposta la ripartizione.

ART. 3.

Il Commissario del Governo nella Regione, valutate le particolari esigenze dell'Amministrazione regionale interessata, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le singole amministrazioni dello Stato, le aliquote numeriche del personale da comandare.

Il comando è disposto — su designazione delle singole Amministrazioni, sentiti gli interessati e la Giunta regionale — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Salvo i casi nei quali si rende necessario provvedere alla sostituzione di singole unità del personale comandato, il comando presso ciascuna Regione viene contestualmente disposto per la intera aliquota di contingente relativa a ciascuna delle Amministrazioni dello Stato interessate e con la decorrenza stabilita ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 4.

Al personale comandato presso le Regioni spettano, per tutta la durata del comando, le indennità di cui alla legge 15 aprile 1961, numero 291, allorché il comando comporti trasferimento di sede.

ART. 8.

Il Commissario del Governo nella Regione, d'intesa con la Giunta regionale interessata, propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le singole amministrazioni dello Stato, le aliquote numeriche del personale da comandare.

Il comando è disposto — su designazione delle singole amministrazioni, sentiti gli interessati e il Presidente della Giunta regionale — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Salvo i casi nei quali si rende necessario provvedere alla sostituzione di singole unità del personale comandato, il comando presso ciascuna Regione viene contestualmente disposto per la intera aliquota di contingente relativa a ciascuna delle amministrazioni dello Stato interessate e con la decorrenza stabilita ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

L'amministrazione regionale potrà in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo del personale comandato.

ART. 9.

Al personale comandato presso le Regioni spettano, per tutta la durata del comando, le indennità di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, allorché il comando comporti trasferimento di sede. Al personale comandato, dipendente dagli Enti locali, spettano le indennità determinate dagli Enti stessi, ai sensi dell'articolo 23 della legge avanti indicata.

Le disposizioni sul comando, di cui all'articolo 57 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli Enti locali comandati presso la Regione, intendendosi sostituiti gli Enti stessi alle amministrazioni statali, per tutti gli effetti previsti in detto articolo.

ART. 10.

Gli articoli 65 e 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati.